



# Comune di Poggio Sannita (IS)

Prot. 3458/2021

## ORDINANZA SINDACALE N. 11/2021

### “PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI”

#### DATO ATTO CHE:

- Le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono elevatissimo il rischio incendi, sia in zone boschive che in periferia, con grande pregiudizio della incolumità pubblica e privata, per i beni e per il patrimonio ambientale;
- Che le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, in termini ed esterni al perimetro urbano, determinano una notevole proliferazione di vegetazione e materiale di risulta altamente infiammabili;
- Che in concomitanza della festività del Ferragosto, si moltiplicano le condizioni di innesco di incendi;

#### RILEVATA LA PRESENZA DI:

- Piante in giardino, aree incolte e aree boscate, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di precedenti condizioni avverse;
- Alberature, arbusti e piante rampicanti che, per la loro crescita, nascondono o limitano la visibilità della segnaletica verticale;

**ACCERTATA** la necessità di intervenire preventivamente, al fine di regolamentare le azioni ed i comportamenti che possono determinare pericolo di incendi; **TENUTO CONTO** che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la seguente ordinanza ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**CONSIDRATO** che per quanto sopraesposto, si rende assolutamente necessario provvedere, anche da parte dei privati, alla rimozione di vegetazione, sterpaglie e rovi, soprattutto in prossimità di strade e vie di pubblico transito, intimando altresì i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo dei fondi privati, siano essi ricadenti in centro urbano o nell'agro del Comune di Poggio Sannita, al costante controllo del proprio podere, effettuando una manutenzione costante che preveda comunque lo sfalcio e la pulizia almeno due volte l'anno, da effettuarsi nelle stagioni di maggior sviluppo della vegetazione;

#### VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
- l'art.21 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- la Legge Regionale 04.03.2005, n. 8, in tema di eliminazione della vegetazione spontanea e dei residui delle coltivazioni;
- il Decreto del Presidente della Regione Molise n. 59 del 22.06.2017;
- il D.Lgs 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il titolo III° del D.lgs 08.03.2006 n. 139 in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 225 del D.lgs 03.04.2006, n. 152 inerente “ Norme in materia ambientale”;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- il D.L. 15 maggio 2012, n. 59;
- il d.lgs. 13 settembre 2016, n. 177;

**RAVVISATA** la necessità di emanare con urgenza il presente provvedimento a tutela della pubblica incolumità, fatte salve le competenze delle altre Autorità in materia;

#### ORDINA

1 - fino al 30 settembre 2021, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;
- compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere;

2 – in ottemperanza alla L.R. 04.03.2005, n. 8, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 12 giugno 2018, n. 17, ad al Decreto del Presidente della Regione Molise n. 59 del 22.06.2017, a rettifica del D.P.R.M. n. 58 del 22.06.2017, sempre pubblicato sul B.U.R.M. 01.07.2017, n. 31, fino al 30 settembre c.a., nei fondi coltivati ed in quelli incolti, il divieto di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti;

3 – ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente;

#### DISPONE

Altresì che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, inserita sul sito ufficiale dell'Amministrazione e trasmessa:

- Alla Prefettura di Isernia;
- Alla Questura di Isernia;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Agnone;
- Al Comando Provincia dei Vigili del Fuoco;
- Alla Provincia di Isernia;

#### COMUNICA

che Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Dalla residenza municipale li 13.08.2021

#### IL SINDACO

**F.to Dott. Giuseppe ORLANDO**